



**Guardia di Finanza**  
**NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA**  
**Il Gruppo - 1<sup>^</sup> Sezione**

Via Marcello Boglione nr. 84 - 00155 Roma - Tel. 06 229381 - Fax 06 22938308

**OGGETTO: P.P. 6731/11 RGNR** – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.  
Informativa di p.g..

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO IL TRIBUNALE DI**

**ROMA**

(alla c.a. del Dott. Stefano Rocco Fava e Dott. Stefano Pesci – Sost. Proc.)

Seguito nota n. 70570/II/1<sup>^</sup>/5242 di Sched. del 28.05.2013

\*\*\*\*\*

**1. Premessa.**

Come richiesto per le vie brevi, con la presente informativa di p.g. si pongono alla valutazione della S.V. alcune operazioni finanziarie realizzate dall'Istituto per le Opere di Religione (IOR), avvalendosi di rapporti di conto corrente accesi nel territorio italiano presso diversi intermediari creditizi, al fine di valutare la possibile sussistenza di condotte penalmente rilevanti previste e punite dal D. Lgs. 231/07. Infatti, come precisato peraltro da diverse disposizioni emanate dalla Banca d'Italia a partire dal gennaio del 2010, lo IOR è stato qualificato quale banca residente in un paese extracomunitario con regime antiriciclaggio non equivalente. Pertanto, gli intermediari italiani nei rapporti con il predetto istituto non possono applicare gli obblighi semplificati di adeguata verifica, previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 231/07, ma devono conformarsi agli obblighi rafforzati di adeguata verifica di cui all'art. 28 del menzionato decreto. Ciò comporta che lo IOR identifichi i clienti per i quali eventualmente opera di volta in volta, comunicandone le generalità, e fornisca adeguate informazioni sulla natura e sullo scopo dell'operazione.

Tale obbligo va considerato anche alla luce dell'operatività dei conti dello IOR in territorio italiano, caratterizzati, come comunicato nell'informativa di p.g. trasmessa con nota n. 13674/II/1<sup>^</sup>/5242 di Sched. del 27.01.2011, da una "confusione globale" di fondi di diversa provenienza e natura, operatività che, a partire dal 2010, si è progressivamente estinta sui conti italiani per ricollocarsi su conti esteri.

Alla luce di tale qualificazione degli adempimenti antiriciclaggio, nel prosieguo della presente informativa si riporteranno casi come la "vicenda" del sequestro di 23 milioni di cui al P.P. 44005/2010 R.G.N.R. ovvero alcune operazioni finanziarie realizzate dallo IOR a valere di propri conti accesi presso Jpmorgan o Banca Popolare di Milano (individuate dall'U.I.F a seguito di ispezioni antiriciclaggio o segnalazioni di operazioni sospette), caratterizzate dalla omessa indicazione delle generalità del soggetto per il quale lo IOR ha operato e/o dalla mancata indicazione dello scopo e della natura dell'operazione.

Ciò premesso, la presente informativa si articola in paragrafi concernenti rispettivamente:

- l'inquadramento normativo dei rapporti tra gli intermediari finanziari e lo IOR;
- il richiamo alla "vicenda" del sequestro di 23 milioni di euro operato sul c/e n. 49557 intrattenuto dallo IOR presso il Credito Artigiano di Roma, per i reati di cui all'art. 55 commi 2 e 3 del D.Lgs. 231/2007;
- la recente operatività finanziaria in Italia dello IOR;

- esistenza di dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti precedentemente per l'identificazione del cliente.

L'articolo 17 prevede anche che le banche (unitamente agli Istituti di Moneta Elettronica e alle Poste Italiane) osservino gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche qualora agiscano da meri "soggetti tramite" del trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, effettuato in euro o in valuta esterna, a qualsiasi titolo e tra privati, che abbia un importo pari o superiore a euro 15.000.

Naturalmente, l'obbligo di adeguata verifica è strettamente correlato al concetto di approccio basato sul rischio di cui all'art. 20 del d.lsg. 231/2007: tale principio sottintende l'obbligo di ordinare l'attività di verifica della clientela commisurandolo al rischio di riciclaggio, associato al tipo di cliente (profilo soggettivo), rapporto di affari, prodotto o transazione di cui trattasi (profilo oggettivo).

Ed è proprio in base al rischio, più o meno elevato, di riciclaggio che gli obblighi di adeguata verifica possono assumere forme *semplificate* o *rafforzate*.

In particolare, gli **obblighi rafforzati**, disciplinati dall'art. 28 del decreto, vengono applicati:

- nel caso in cui il cliente non sia fisicamente presente;
- in relazione a prestazioni professionali con persone politicamente esposte;
- in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari.

In tale ultima ipotesi, gli enti creditizi sono tenuti a:

- raccogliere sull'ente creditizio corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base dei pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;
- valutare la qualità dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio o al finanziamento al terrorismo cui l'ente corrispondente è soggetto;
- definire in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi;
- assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario finanziario controparte i dati del cliente e del titolare effettivo ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi.

Pertanto, alla luce delle innanzi richiamate disposizioni dettate dalla normativa antiriciclaggio e come chiarito anche dalla Banca d'Italia nelle note innanzi commentate, **i rapporti con lo IOR – in quanto banca operante in un ordinamento che non è incluso nelle liste dei paesi extracomunitari con regime antiriciclaggio "equivalente" – vanno ricondotti all'art. 28 del D. Lgs. 231/2007 e, dunque, assoggettati ad obblighi rafforzati di adeguata verifica.**

La Banca d'Italia, inoltre, ha dettato una specifica prassi operativa volta a gestire i rapporti in essere tra gli intermediari italiani, lo IOR e le operazioni realizzate in contropartita dello stesso, anche per conto della clientela dell'Istituto (quali assegni, bonifici, movimenti di contante, ecc.) secondo il seguente schema, riportato nella nota n. 0034089/10 del 18.01.2010 indirizzata alla Banca del Fucino:

- "i rapporti con lo IOR vanno regolati su conti correnti di corrispondenza analogamente a quanto viene fatto per altre banche estere;
- nella gestione dei rapporti con lo IOR devono trovare applicazione gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 28 d.lgs. n. 231/2007;
- con riferimento ai servizi svolti a favore della clientela dello IOR, va acquisito l'impegno formale dell'Istituto vaticano a identificare i propri clienti e ad assolvere agli obblighi di adeguata verifica in analogia a quanto previsto dal d. lgs. n. 231/07. Lo IOR deve altresì impegnarsi a comunicare, su richiesta di codesto intermediario o delle competenti Autorità, i

- le richieste inoltrate allo IOR da alcuni istituti di credito per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

## **2. Inquadramento normativo dei rapporti tra gli intermediari italiani e l'Istituto Opere di Religione (IOR): obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela ex art. 28 D. Lgs. 231/2007 e circolari applicative della Banca D'Italia (note nr 0034089/10 del 18.01.2010 e nr 0685297/10 del 10.09.2010).**

Al fine di poter meglio inquadrare le disposizioni normative che regolano i rapporti tra gli intermediari italiani e l'Istituto Opere di Religione (IOR), occorre innanzitutto premettere che la Città del Vaticano non è inclusa nella lista dei Paesi extra comunitari con regime antiriciclaggio "equivalente", individuati con D.M. 12 agosto 2008 emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 231/07.

Tale assunto determina quale diretta conseguenza che nei rapporti con lo IOR non possono trovare applicazione gli obblighi semplificati di adeguata verifica previsti dal citato art. 25 del decreto n. 231, attuati, ad esempio, qualora il cliente sia un intermediario finanziario comunitario soggetto alla direttiva 2005/60/CE oppure qualora sia un intermediario finanziario di uno Stato extracomunitario che impone il rispetto degli obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva e prevede il controllo del rispetto di tali obblighi.

Rispetto al previgente sistema, infatti, risulta modificata, ai fini antiriciclaggio, la posizione dell'Istituto vaticano che, in passato, in quanto dotato del codice di corrispondente estero attribuito dall'ex Ufficio Italiano dei Cambi, beneficiava delle eccezioni agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione previsti dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006.

Sul tema della disciplina relativa ai rapporti intrattenuti dagli intermediari nazionali con lo IOR è intervenuta, con due specifiche note (nr 0034089/10 del 18.01.2010 e nr 0685297/10 del 10.09.2010), la Banca d'Italia che ha chiarito i termini entro i quali va inquadrata l'attività con l'Istituto (cfr. **allegato 1**).

Stante, difatti, la qualificazione dello IOR come banca residente in un paese extra comunitario con regime antiriciclaggio non "equivalente", **i rapporti con l'Istituto vaticano vanno conseguentemente ricondotti all'art. 28 del D. Lgs. 231/2007, concernente gli obblighi rafforzati di adeguata verifica.**

L'adeguata verifica della clientela, difatti, rappresenta una delle novità più significative introdotte dal decreto antiriciclaggio, prevedendo e richiedendo in capo ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio un esame approfondito e continuato nel tempo del profilo del cliente.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela, infatti, sussiste nelle attività di:

- identificazione del cliente e verifica dell'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificazione dell'eventuale "titolare effettivo" e verifica dell'identità;
- reperimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
- monitoraggio costante nel corso del rapporto continuativo, attraverso le analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto, in modo tale da verificare che tali transazioni siano compatibili con le conoscenze che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali, e del suo profilo di rischio, ponendo maggiore attenzione all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati e le informazioni detenute

e riguarda tutte le ipotesi di:

- instaurazione di un rapporto continuativo;
- esecuzione di operazioni occasionali che comportino la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro 15.000;
- presenza di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a prescindere da qualsiasi soglia, limite o termine fissato;

- dati e le informazioni sulla propria clientela, ai sensi dell'art. 28 del ripetuto decreto. Inoltre, al fine di consentire l'assolvimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, lo IOR deve fornire un flusso informativo periodico che consenta di associare la movimentazione di assegni, effettuata per il tramite delle banche del gruppo, alla clientela dello IOR;
- eventuali carnet di assegni forniti da codesta banca per essere utilizzati da clientela dello IOR a valere sui conti in essere presso quest'ultimo devono indicare chiaramente l'Istituto vaticano come banca trattaria; ciò al fine di rendere esplicito che la "Fucino" interviene solo come tramite per la presentazione degli assegni;
- nell'esecuzione delle operazioni di bonifico per conto dello IOR devono essere rispettate le disposizioni del Regolamento CE n. 1781/06 e dell'art. 61 del d.lgs. n. 231/07;
- qualora siano effettuati movimenti di denaro contante da e per la Città del Vaticano, codesta banca deve verificare che gli obblighi di dichiarazione di trasporto al seguito di denaro contante siano stati assolti da parte dei vettori incaricati;
- nel caso di operazioni di versamento e prelievo eseguite dallo IOR per conto della propria clientela, vanno individuate modalità che consentano, al fine di poter assolvere all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, di monitorare i flussi dei singoli clienti e di conoscerne, ove del caso, l'identità;
- la regolamentazione interna e degli assetti organizzativi di codesta banca devono essere idonei ad assicurare, anche con riguardo ai rapporti con lo IOR, il costante e puntuale rispetto delle previsioni in materia antiriciclaggio "" "".

Tuttavia, le difficoltà emerse nell'applicazione, relativamente ai rapporti con lo IOR, dell'art. 28 nei termini sopra richiamati, hanno determinato un ulteriore intervento della Banca d'Italia in merito (cfr. nota n. 685297/10 del 10.09.2010, citato allegato 1); l'Autorità di vigilanza, difatti, nell'affermare, tra l'altro, che "lo IOR risulta svolgere, con organizzazione di impresa, attività tipicamente bancarie secondo la nozione comunitaria riportata dall'art. 1 del D.Lgs. 385/1993 (TUB)", ha disposto che "qualora non si verificano i presupposti per il positivo riscontro di quanto previsto nella richiamata previsione normativa e, in particolare, ove lo IOR non si conformi ai citati standard normativi quali banca extra comunitaria, intermediari italiani dovranno considerare, ai fini antiriciclaggio, l'Istituto vaticano come soggetto rientrante nell'ambito della clientela ordinaria, calibrando opportunamente l'intensità delle verifiche da svolgere".

Ove poi non siano assicurate le condizioni base di rispetto della normativa antiriciclaggio, e in particolare quella della trasparenza dell'identità dei soggetti per conto dei quali lo IOR agisce, le banche italiane dovranno fare riferimento a quanto previsto dagli artt. 23 e 41 del D. Lgs. 231/07 in materia di obblighi di astensione e di segnalazione di operazioni sospette.

Alla luce della normativa innanzi esaminata, dunque, è fatto obbligo per l'Istituto delle Opere di Religione di uniformarsi ai criteri di trasparenza e tracciabilità delle operazioni compiute con le Banche italiane, **consentendo l'identificazione dei clienti per i quali eventualmente di volta in volta operi (comunicandone le generalità) e fornendo adeguate informazioni su natura e scopi delle operazioni stesse**.

La violazione di tali obblighi è **penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 55, D. Lgs. 231/2007**, il quale, ai commi 2 e 3, espressamente prevede che:

"2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro".

Al fine di adeguare lo Stato della Città del Vaticano alla normativa internazionale in materia di antiriciclaggio, con la *Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo* emanata il 30 dicembre 2010 ed entrata in vigore il 1° Aprile 2011, lo Stato Pontificio ha dato esecuzione alla Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione europea del 17 dicembre 2009 (2010/C 28/05), raggruppando in un unico corpo normativo le disposizioni riguardanti la frode e la contraffazione di banconote in euro, l'utilizzo dell'euro come moneta ufficiale e la circolazione di un ammontare determinato di banconote e monete con conio del Vaticano e, soprattutto, le regole fondamentali in tema di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Per quanto concerne la normativa antiriciclaggio, a differenza di altri ordinamenti, un'unica legge contiene sia le norme di carattere penale, rivolte a punire la fattispecie del riciclaggio e dei reati presupposti, sia quelle attinenti alle misure di prevenzione, ai controlli e alla collaborazione tra autorità.

Le misure di prevenzione, dunque, essendo inserite in un provvedimento normativo che contiene disposizioni di vario genere, sono disciplinate attraverso un'iniziale individuazione (art. 2) dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi e la successiva descrizione (articoli da 26 a 32) degli obblighi stessi.

Per quanto attiene, più specificamente, agli obblighi di adeguata verifica, questi sono mutuati dalle disposizioni della Direttiva europea, che a loro volta riflettono i principi e gli standard universalmente concordati a livello internazionale in sede GAFI, ivi compreso il principio dell'approccio basato sul rischio, le forme semplificate di verifica e le eventuali esenzioni, nonché gli obblighi rafforzati nei casi di identificazione a distanza, conti di corrispondenza e rapporti instaurati con persone politicamente esposte.

A queste misure si accompagna l'obbligo di registrazione dei rapporti e delle operazioni, nonché il susseguente obbligo di conservazione per la durata di 5 anni.

La vera novità della normativa è però costituita dall'introduzione, nel quadro delle istituzioni del Vaticano e della Santa Sede, dell'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), un organismo specifico che, mutuato anch'esso dal prototipo della *financial intelligence unit* prevista dalle Raccomandazioni del GAFI e dalla Direttiva europea, viene chiamato a vigilare sulle operazioni di tutte le istituzioni finanziarie, compreso lo IOR.

Secondo l'impianto originario della normativa antiriciclaggio vaticana, tale Autorità era dotata di un ampio potere ispettivo nei confronti di tutti i soggetti che svolgono attività a rischio di essere utilizzate a scopo di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, oltre alla possibilità di accedere alle informazioni amministrative, di polizia e giudiziarie utili all'esercizio dei compiti assegnati dalla legge.

A differenza degli altri istituti, l'organismo di controllo vaticano assomma in sé, oltre al ruolo tipico di *FIU*, quello di autorità di vigilanza, essendogli attribuito anche il compito di sovrintendere al rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge nei confronti dei soggetti individuati, anche attraverso l'emanazione di istruzioni e provvedimenti di carattere particolare, ivi compresi atti autorizzativi, la valutazione dell'efficacia dei sistemi adottati, la predisposizione di idonei programmi di formazione, l'elaborazione di statistiche, l'effettuazione di studi e la diffusione di modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali.

Nonostante la Città del Vaticano si sia dotato di una specifica normativa in tema di prevenzione e contrasto delle attività illegali in campo finanziario, particolarmente mirata al contrasto del riciclaggio, con nota nr. 0348523/11 del 20.04.2011 (cfr. **allegato 2**) la Banca d'Italia ha tenuto a precisare che *"l'emanazione di tale normativa, di per sé, non modifica il regime applicabile allo IOR in quanto banca insediata in uno stato extracomunitario a regime antiriciclaggio non equivalente"*.

A ciò si aggiunga che nel gennaio 2012, con decreto del Presidente del Governatorato dello Stato di Città del Vaticano, Cardinale Giuseppe Bertello, sono state apportate modifiche e integrazioni alla Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento al terrorismo.

Le innovazioni di maggior rilievo hanno riguardato, soprattutto, i compiti e le funzioni delle diverse Autorità competenti: con l'introduzione del Capo I bis, la Segreteria di Stato viene designata quale organo *“competente per la definizione delle politiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo”* e alla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano è stato attribuito il compito di provvedere all'*“adozione di regolamenti generali di attuazione della presente legge”*.

L'Autorità di Informazione finanziaria, come disciplinata dall'art. 2 septies della richiamata normativa, continua a svolgere le funzioni di vigilanza e verifica, anche mediante ispezioni, dell'adeguatezza e dell'efficacia delle politiche e delle misure adottate ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e finanziamento al terrorismo; tuttavia *“le ispezioni sono disciplinate con regolamento della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano”* mentre la competenza della medesima Autorità a stipulare protocolli d'intesa con analoghe Autorità di altri Stati al fine dello scambio di informazioni relative a transazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo viene subordinata al *“nulla osta della Segreteria di Stato”*.

**3. Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. della somma di € 23.000.000 operato sul c/c n. 49557 intrattenuto dallo IOR presso il Credito Artigiano di Roma, per i reati di cui all'art. 55 commi 2 e 3 del D.Lgs. 231/2007.**

La vicenda in argomento ha per oggetto il sequestro di 23 milioni di euro operato da questa p.g. in data 20 settembre 2010, in esecuzione del decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., emesso in data 20.09.2010 dalla dott.ssa Maria Teresa Covatta, G.I.P. del Tribunale di Roma, avente nr. 19207/2010 R.GIP nell'ambito del P.P. 44005/10 RGNR.

Tale provvedimento ha disposto il sequestro preventivo della somma di 23 milioni di euro sul c/c n. c/c 49557 intrattenuto dallo IOR presso il Credito Artigiano di Roma, per i reati di cui all'art. 55 commi 2 e 3 del D.Lgs. 231/2007, contestati a Ettore Gotti Tedeschi ed a Paolo Cipriani, rispettivamente Presidente pro-tempore e direttore generale dello IOR, in relazione a due distinte operazioni di trasferimento, disposte dallo IOR con fax del 06.09.2010, da detto conto di € 3.000.000 verso Banca del Fucino Roma e di € 20.000.000 verso JPMorgan Frankfurt.

In relazione alla sussistenza di tali ipotesi di reato, appare opportuno richiamare alcuni punti dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 13.10.2010 (cfr. **allegato 3**) che, nel confermare il suddetto decreto, ha sostenuto che:

- *“lo IOR deve considerarsi a tutti gli effetti una Banca estera extracomunitaria, appartenente ad ordinamento non incluso nella lista dei paesi extracomunitari con ‘regime antiriciclaggio equivalente’ agli standard vigenti negli Stati dell’Unione Europea (la cd. White list)”*;
- *“pertanto gli intermediari italiani nei rapporti con tale Istituto non possono applicare gli ‘obblighi semplificati di adeguata verifica’ previsti dalla normativa citata (art. 25 D.Lv.231/07), ma devono conformarsi, per ogni singola operazione, agli ‘obblighi rafforzati di adeguata verifica’ di cui all’art. 28 l.cit.”*;
- *“ciò comporta per lo IOR la necessità di uniformarsi ai criteri di trasparenza e ‘tracciabilità’ delle operazioni compiute con le Banche italiane, imposti dalla suddetta normativa, anche con sanzioni penali, per impedire la circolazione di capitali illeciti: consentendo l’identificazione dei clienti per i quali eventualmente di volta in volta operi (comunicandone le generalità) e fornendo adeguate informazioni su natura e scopi delle operazioni stesse”*.

Prosegue l'ordinanza specificando che, quanto appena detto, *“non è avvenuto in relazione alle due specifiche operazioni disposte dallo IOR sul conto corrente n. 49557 del CREDITO ARTIGIANO il 6 settembre scorso...”*, infatti *“Pur richiesto dall'interlocutore bancario, l'Istituto Vaticano non ha comunicato per chi (per sé o per eventuali terzi, di cui comunicare le generalità) intendesse eseguire le due operazioni, né natura e scopo delle stesse”*.

Ciò posto, *“E’ dunque documentalmente dimostrata – ad integrare concretamente il fumus dei reati contestati nel senso indicato dalla citata giurisprudenza – la violazione degli obblighi penalmente sanzionati dalle norme di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 55 D. LV. 231/07”*.

Inoltre, è bene specificare che le motivazioni alla base del decreto di revoca del sequestro preventivo (cfr. **allegato 4**), emesso dai PP.MM. precedenti in data 1.06.2011, sono da individuare nell'emanazione il 30.12.2010 da parte dello Stato della Città del Vaticano della *"Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo"*, entrata poi in vigore il 01.04.2011, che, come si legge nel provvedimento in argomento, *"consente oggi di ritenere che nello Stato Straniero sia stato instaurato...un regime giuridico improntato a criteri e regole tali da scongiurare il ripetersi in futuro dei comportamenti dei dirigenti dello IOR omissivi ed ostantivi all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica rafforzata di cui all'art. 28 del D. Lgs. N. 231 del 2007 che furono tenuti in occasione dell'operazione di trasferimento di fondi del 6.9.2010"*. Tuttavia, è altrettanto opportuno evidenziare che il decreto di revoca del sequestro richiama la nota della Banca di Italia del 20.04.2011 indirizzata al sistema bancario italiano in cui si ribadisce che l'emanazione della sopra citata normativa vaticana *"non modifica il regime applicabile allo IOR, quale banca insediata in uno stato extracomunitario a regime antiriciclaggio non equivalente"*.

#### **4. La recente operatività finanziaria in Italia dell'Istituto Opere di Religione (IOR).**

Nelle informative di p.g. trasmesse con note n. 13674/II/1^/5242 di Sched. del 27.01.2011, n. 169371/II/1^/5242 di Sched. del 10.11.2011 e n. 8659/II/1^/5242 di Sched. del 19.01.2012 è stata riassunta l'operatività dello IOR in Italia, concentrata, nel corso degli **anni dal 2009 al 2012**, presso le banche Unicredit, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank S.p.A., Credito Artigiano, Banco Desio e Banca del Fucino.

La disamina è stata estesa anche al rapporto di conto n. 1365, movimentato presso JPMorgan Chase Bank – Milano dal febbraio 2010 fino alla chiusura del 30 marzo 2012, caratterizzato dall'azzeramento giornaliero del saldo in contropartita con il conto accentrato di tesoreria intrattenuto dall'Istituto per le Opere di Religione presso la consociata tedesca della stessa JPMorgan.

Come comunicato, l'Istituto per le Opere di Religione, avvalendosi degli strumenti bancari messi a disposizione dai predetti istituti nazionali, nel corso del tempo ha emesso e incassato assegni, disposto e ricevuto bonifici, versato e prelevato denaro contante, acquistato e venduto strumenti finanziari, anche per conto della propria **clientela**, alimentando in passato un notevole flusso finanziario oggi **ridotto** alla sola richiesta di emissione di assegni circolari alla Banca del Fucino, a valere di provviste trasferite dalla Deutsche Bank AG – Germania.

Infatti, è bene rappresentare come lo IOR, nel corso degli anni **dal 2010 al 2012**, abbia progressivamente concentrato all'estero la propria operatività, **trasferendo** presso la Deutsche Bank AG – Germania le somme depositate presso le banche italiane. La circostanza coincide temporalmente con le considerazioni della Banca d'Italia del **18.01.2010** circa *"la posizione dell'istituto vaticano" modificata "ai fini antiriciclaggio"* perché *"nel previgente sistema, in quanto dotato del codice di corrispondente estero attribuito dall'ex Ufficio Italiano dei Cambi, beneficiava delle eccezioni agli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione previsti dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006."* A tal proposito *"occorre considerare che la Città del Vaticano non è inclusa nella lista dei paesi extracomunitari con regime antiriciclaggio equivalente, individuati con D.M. 12 agosto 2008 emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 231/07. Tale circostanza determina che nei rapporti con lo IOR non possano essere applicati gli obblighi semplificati di adeguata verifica previsti dal citato art. 25 del decreto n. 231"* (cfr. citato allegato 1).

Inoltre, con ogni probabilità anche per l'effetto mediatico della vicenda relativa al sequestro di € 23.000.000 presso il Credito Artigiano, disposto dalla Procura della Repubblica di Roma in data 29.10.2010, **giacciono, prive di movimentazione**, somme sui conti intestati allo IOR presso le banche Intesa Sanpaolo, Credito Artigiano e Banco Desio. Si precisa che nel periodo successivo al 1° giugno 2010 sul rapporto di conto corrente incardinato presso la Deutsche Bank S.p.A. sono transitati esclusivamente incassi dei POS installati nello Stato della Città del Vaticano, sistematicamente prelevati dallo IOR attraverso operazioni di giroconto verso Banca del Fucino e Deutsche Bank AG – Germania. Successivamente (cfr. nota del 10.01.2013, cfr. **allegato 5**), la Banca

d'Italia ha deciso di sospendere il servizio fornito dalla Deutsche Bank Italia nonché di respingere la richiesta di "sanatoria" mancando la necessaria autorizzazione per l'installazione dei POS presso il Vaticano. Il provvedimento ha comportato l'interruzione dei rapporti dello IOR con la Deutsche Bank S.p.A., dove giacciono, anche in questo caso, somme inutilizzate.

Tutto quanto sopra considerato, si evidenzia che l'operatività dello IOR in Italia è attualmente limitata alla richiesta di emissione di assegni circolari alla **Banca del Fucino** previo "Accordo per la fornitura degli assegni circolari del 23.12.2010" (cfr. allegato 6), rinnovato in data 23.12.2012, sulla base dell' "Accordo per lo svolgimento dei servizi interbancari" del 23.12.2010 (cfr. allegato 7):

<b>da A.U.I. Banca del Fucino</b>					
Rapporto	2009	2010	2011	01.01 - 23.08.2012	10 Settembre 2012
c/c 20020498	<b>AVERE</b> n. 176 operazioni in entrata Tot. € 39.467.243,13	<b>AVERE</b> n. 219 operazioni in entrata Tot. € 177.456.953,62	<b>AVERE</b> n. 15 operazioni in entrata Tot. € 11.663.804,35	<b>AVERE</b> n. 18 operazioni in entrata Tot. € 46.468.291,74	Saldo da estratto c/c - € 2.068.626,13
	<b>DARE</b> n. 354 operazioni in uscita Tot. € 48.560.800,18	<b>DARE</b> n. 438 operazioni in uscita Tot. € 273.933.955,09	<b>DARE</b> n. 506 operazioni in uscita Tot. € 11.906.633,2	<b>DARE</b> n. 762 operazioni in uscita Tot. € 44.297.019,74	

Come emerge, infatti, dai dati estratti dal tracciato A.U.I. dei principali rapporti di conto corrente italiani in euro, tralasciando quelli di minore rilevanza e in valuta estera caratterizzati da un flusso di movimentazioni poco significative, per numero e per importo, ai fini della presente analisi, lo IOR ha **chiuso** i seguenti rapporti di conto corrente, previo trasferimento all'estero dei relativi fondi:

<b>da A.U.I. Unicredit S.p.A.</b>				
Rapporto	2009	2010	01.01 - 30.09.2011	
c/c 400607790 (già 2838150) aperto il 23/12/1981	<b>AVERE</b> n. 2596 operazioni in entrata Tot. € 691.633.669,10	<b>AVERE</b> n. 1834 operazioni in entrata Tot. € 211.824.011,73	<b>AVERE</b> n. 566 operazioni in entrata Tot. € 26.982.117,75	estinto il 15/11/2011
	<b>DARE</b> n. 43338 operazioni in uscita Tot. € 691.798.771,27	<b>DARE</b> n. 4215 operazioni in uscita Tot. € 207.199.868,59	<b>DARE</b> n. 137 operazioni in uscita Tot. € 49.464.861,00	

<b>da A.U.I. Banca Nazionale del Lavoro</b>				
rapporto	2009			
c/c 25001 aperto il 30/12/1993	<b>AVERE</b> nessuna operazione registrata in entrata			
	<b>DARE</b> n. 16 operazioni in uscita Tot. € 10.687.836,10	estinto il 16/12/2009		

<b>da A.U.I. Banca Popolare di Milano</b>				
rapporto	2009	Gennaio - Maggio 2010		
c/c 40630	<b>AVERE</b> n. 6 operazioni in entrata Tot. € 10.279.985,54	<b>AVERE</b> n. 1 operazione in entrata Tot. € 17.938,13		
	<b>DARE</b> n. 24 operazioni in uscita Tot. € 99.000.000,00	<b>DARE</b> n. 9 operazioni in uscita Tot. € 34.615.422,50	estinto il 13/05/2010	

<b>Banca Popolare di Sondrio</b>				
rapporto	2009			
e/c 74/609210 aperto il 20.12.2001	estinto il 29/07/2009			

<b>da A.U.I. Jpmorgan<sup>1</sup></b>				
rapporto	Febbraio – Maggio 2010	01.06.2010 – 10.03.2011	11.03.2011 – 15.02.2012 <sup>2</sup>	
e/c 1365 movimentato dal febbraio 2010	<p>AVERE n. 63 operazioni in entrata Tot. € 127.739.038,22</p> <p>DARE n. 1054 operazioni in uscita Tot. € 128.602.385,04</p>	<p>AVERE n. 322 operazioni in entrata Tot. € 621.917.360,58</p> <p>DARE n. 3693 operazioni in uscita Tot. € 643.557.355,81</p>	<p>AVERE n. 376 operazioni in entrata Tot. € 612.239.893,67</p> <p>DARE n. 5158 operazioni in uscita Tot. € 683.996.631,64</p>	estinto il 30.03.2012

Infine, sempre dai dati estratti dal tracciato A.U.I. dei principali rapporti di conto corrente italiani dello IOR, emerge che presso le seguenti banche italiane giacciono somme **non più movimentate**:

<b>da A.U.I. Intesa Sanpaolo</b>					
rapporto	2009	2010	2011	01.01 – 02.07.2012	31 Agosto 2012
e/c 4280078 aperto il 01/12/05 presso filiale n. 7744 (già 3500) +++ conto di tesoreria alimentato per lo più da operazioni di giroconto con il sottostante conto n. 4280056	<p>AVERE n. 770 operazioni in entrata Tot. € 196.993.382,53</p> <p>DARE n. 1010 operazioni in uscita Tot. € 205.245.220,95</p>	<p>AVERE n. 213 operazioni in entrata Tot. € 81.364.888,53</p> <p>DARE n. 71 operazioni in uscita Tot. € 21.776.323,20</p>	<p>AVERE n. 39 operazioni in entrata Tot. € 2.052.502,38</p> <p>DARE n. 41 operazioni in uscita Tot. € 37.288.943,44</p>	<p>AVERE n. 11 operazioni in entrata Tot. € 711.527,38</p> <p>DARE n. 1 operazione in uscita Tot. € 17.583,00</p>	Saldo da estratto e/c: - euro 30.806.208,47 <sup>3</sup>
rapporto	2009	2010	Gennaio – Maggio 2011		
e/c 1000/7931 (filiale 7744), già e/c 1000/11397 (filiale 445), già e/c 4280056 (aperto il 25/10/ 1983 presso la filiale n. 81)	<p>AVERE n. 879 operazioni in entrata Tot. € 232.808.579,73</p> <p>DARE n. 2201 operazioni in uscita Tot. € 146.435.743,97</p>	<p>AVERE n. 98 operazioni in entrata Tot. € 15.396.406,92</p> <p>DARE n. 123 operazioni in uscita Tot. € 13.132.713,06</p>	<p>AVERE n. 1 operazione in entrata Tot. € 9.000,00</p> <p>DARE nessuna operazione registrata in uscita</p>	estinto il 05/05/2011	

<sup>1</sup> Si evidenzia che il tracciato A.U.I. Jpmorgan riporta unicamente le operazioni pari o superiori a € 15.000,00. Di conseguenza l'effetto della *sweeping facility*, per cui a fine giornata il conto corrente in argomento riporta un saldo pari a zero, emerge con evidenza soltanto dall'esame dell'estratto conto.

<sup>2</sup> Il dato integra le risultanze ispettive UIF.

<sup>3</sup> Il e/c 4280078 è interessato ormai quasi esclusivamente da operazioni in entrata rappresentate da bonifici di esiguo importo (n. 6, ad esempio, in tutto il mese di agosto 2012, per complessivi € 18.180,39), provenienti da istituzioni religiose, attraverso banche italiane.

<b>da A.U.I. Deutsche Bank</b>					
rapporto	2009	2010	2011	01.01 – 10.08.2012	31 Agosto 2012
c/c 80174	<p>AVERE nessuna operazione registrata in entrata</p> <p>DARE n. 465 operazioni in uscita Tot. € 34.677.575,01</p>	<p>AVERE n. 2693 operazioni in entrata Tot. € 49.484.043,29</p> <p>DARE n. 74 operazioni in uscita Tot. € 60.447.659,15</p>	<p>AVERE n. 3376 operazioni in entrata Tot. € 61.277.180,57</p> <p>DARE n. 5 operazioni in uscita Tot. € 84.500.001,04</p>	<p>AVERE n. 10746 operazioni in entrata Tot. € 55.131.152,63</p> <p>DARE nessuna operazione registrata in uscita</p>	Saldo da estratto c/c: + euro 96.911.128,34 <sup>4</sup>

<b>da A.U.I. Credito Artigiano</b>				
rapporto	2009	2010	01.01.11 – 30.06.12	30 Giugno 2012
c/c 16/49557	<p>AVERE n. 193 operazioni in entrata Tot. € 94.370.507,20</p> <p>DARE n. 10 operazioni in uscita Tot. € 69.000.000,00</p>	<p>AVERE n. 24 operazioni in entrata Tot. € 1.988.916,05</p> <p>DARE Il trasferimento di euro 25.000.000 al Fondo Unica Giustizia, in esecuzione del decreto di sequestro del 20/09/2010, è l'unica operazione del periodo.</p>	<p>Nel periodo, oltre agli interessi attivi non è stata contabilizzata alcuna operazione, ad eccezione del riaccredito, in data 30.06.2011, di € 25.000.000 a seguito del dissequestro della somma</p>	Saldo da estratto c/c: + 29.027.987,64 euro <sup>5</sup>
rapporto	Gennaio – Marzo 2009			
c/c 16/11231 aperto il 18/12/2008	<p>AVERE n. 1 operazione in entrata Tot. € 183.513,18</p> <p>DARE n. 1 operazione in uscita Tot. € 22.217.149,78</p>	estinto il 17/03/2009		

<b>da A.U.I. Banco Desio</b>				
rapporto	2009	2010	01.01.2011 – 11.09.2012	11 Settembre 2012
c/c 20000094 aperto il 15.01.2004	<p>AVERE n. 4 operazioni in entrata Tot. € 8.158.251,59</p> <p>DARE n. 2 operazioni in uscita Tot. € 6.000.000</p>	<p>Nel periodo, oltre agli interessi attivi non è stata contabilizzata alcuna operazione.</p>	<p>Nel periodo, oltre agli interessi attivi non è stata contabilizzata alcuna operazione.</p>	Saldo da estratto c/c: + 10.417.658,92 euro <sup>6</sup>

**5. L'ispezione dell'Unità di Informazione Finanziaria presso la JP MORGAN CHASE BANK NA: le richieste inoltrate allo IOR per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.**

<sup>4</sup> Come detto, in data 10.01.2013 la sospensione da parte di Banca d'Italia dell'autorizzazione necessaria ha comportato l'interruzione dei rapporti dello IOR con la Deutsche Bank S.p.A., dove giacciono ancora somme inutilizzate.

<sup>5</sup> Dal 01.10.2011 sul conto corrente 49557 presso il Credito Artigiano sono state contabilizzate unicamente le operazioni di liquidazione degli interessi alle date del 31.12.2011, 31.03.2012 e 30.06.2012.

<sup>6</sup> La giacenza presso il Banco Desio viene incrementata dall'anno 2010 esclusivamente dall'accredito delle competenze (interessi attivi).

Al fine di verificare la corretta osservanza della normativa antiriciclaggio in relazione alla gestione di un conto corrente di corrispondenza intestato all'Istituto per le Opere di Religione (IOR) ed accesso presso la JP Morgan Chase Bank NA, filiale di Milano, il predetto istituto di credito è stato sottoposto ad accertamenti ispettivi da parte dell'UIF nel novembre 2011.

Come è dato leggere nel rapporto ispettivo redatto dall'Unità di Informazione Finanziaria nel marzo del 2012 e trasmesso a Codesta A.G. in data 13.03.2012, il rapporto di conto corrente con lo IOR è stato acceso nel gennaio 2009 (effettivamente movimentato a partire dal febbraio 2010); in tale occasione, l'Istituto è stato classificato come banca centrale a basso livello di rischio riciclaggio. Solo nel gennaio 2010 la JP Morgan è pervenuta ad una diversa classificazione dell'Istituto vaticano, mutata da banca centrale (a basso rischio) a **intermediario creditizio di emanazione governativa (ad alto rischio)**.

Anche a seguito delle prescrizioni dettate dalla Banca d'Italia in relazione ai rapporti con lo IOR, come ampiamente esaminate nel paragrafo 2, in data 31 agosto 2010 è stato sottoscritto un apposito *"accordo di collaborazione per lo scambio delle informazioni prescritte dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo"* tra l'intermediario italiano e l'Istituto vaticano, in base al quale quest'ultimo si impegnava a soddisfare gli obblighi prescritti dalla normativa italiana antiriciclaggio; in particolare, si impegnava *"a comunicare a fronte di ogni ragionevole richiesta a JP Morgan ...omissis...i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica ai sensi dell'art. 28, comma 4, lett. c) del Decreto"*.

In seguito al provvedimento di sequestro di € 23.000.000 (dei quali € 20.000.000 erano da trasferire alla JP Morgan di Francoforte) effettuato presso il Credito Artigiano nel settembre del 2010, la JP Morgan si è attivata per approfondire la natura delle movimentazioni effettuate sul conto intestato allo IOR e, in proposito, ha richiesto – per diverse transazioni – chiarimenti in materia di adeguata verifica con particolare riferimento alla qualificazione dei soggetti, scopo dell'operazione e origine dei fondi.

L'ispezione svolta dall'UIF è stata volta ad esaminare alcune movimentazioni che hanno interessato il rapporto di conto intrattenuto dallo IOR presso JP Morgan, incentrando la selezione su quelle operazioni di conto che presentavano un maggiore rischio potenziale di riciclaggio sulla base tanto del profilo oggettivo quanto soggettivo dei soggetti coinvolti.

In particolare, sono stati analizzati i movimenti che vedevano coinvolte persone fisiche in qualità di beneficiari di bonifici o anche di ordinanti degli stessi (titolari effettivi), tenuto conto che solo a decorrere dal 1 giugno 2010 – data di entrata in vigore del Provvedimento di Banca d'Italia recante disposizioni attuative per la tenuta dell'AUI – nel campo "titolare effettivo" dell'AUI gli istituti di credito erano tenuti a registrare il nominativo per conto del quale lo IOR effettuava il pagamento sulla base delle informazioni fornite al riguardo dall'Istituto medesimo.

Sul punto, l'UIF aveva espressamente rilevato che:

- *"per via delle non sempre precise indicazioni dello IOR, risultava prassi consolidata quella di inserire nel campo "titolare effettivo" indifferentemente l'ente religioso per conto del quale viene svolta la movimentazione oppure il nominativo della persona fisica delegata ad operare sul conto del medesimo ente;*
- *spesso le persone fisiche beneficiarie dei bonifici sono prelati che incassano i soldi sui propri conti correnti personali anziché sul conto dell'ente religioso che rappresentano (ad es. il vescovo per conto della diocesi);*
- *le registrazioni in AUI presentano talune inesattezze relativamente al campo "titolare effettivo".*

I chiarimenti richiesti dall'UIF all'Istituto ispezionato hanno riguardato tanto operazioni in avere quanto quelle in dare.